

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N.106-1999/2019

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del Dlgs 152/2006 e smi relativa al progetto di “ampliamento della cava di argilla in loc. Scarrone”.

COMUNE: Pralormo.

PROPONENTE: NOVO GUGLIELMO & Figli.

Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Premesso che:

- in data 05/09/2018 il sig. NOVO Davide in qualità di legale rappresentante della Ditta NOVO GUGLIELMO & Figli. - con sede legale in Pralormo (TO), Strada della Fiorentina n. 3 e Codice Fiscale 06561610012 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e art. 19 del Dlgs 152/2006 e smi, relativamente al progetto di “ampliamento della cava di argilla in loc. Scarrone” in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i;
- con nota n.105794 del 19/09/2018 è stata segnalata, ai fini dell'avvio del procedimento, la necessità del completamento della documentazione;
- la documentazione di completamento è pervenuta il 23/10/2018 e il 07/11/2018;
- con nota prot. n.129144 del 14/11/2018, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

1/7

- con nota n. 143408 del 19/12/2018, a seguito dei pareri dell'ASL TO 5 e del Servizio Assistenza tecnica agli Enti locali della Città Metropolitana, sono state chieste integrazioni alla documentazione presentata;
- in data 24/01/2019 sono pervenute al Servizio scrivente le integrazioni progettuali richieste.

Rilevato che:

- il progetto consiste nell'ampliamento di una cava di argilla già autorizzata a partire dagli anni '90 e da ultimo prorogata dal Comune di Pralormo con D.G.C. n. 67 dell'11/12/2017, sino al 05/09/2018;
- la cava, di cui si chiede l'ampliamento, è da poco esaurita ed attualmente sono in corso le operazioni di recupero ambientale consistenti nella realizzazione di un prato polifita poliennale con le relative cure colturali (erpicoltura, letamazione, semina ecc..) e sistemazione delle scarpate di raccordo;
- l'ampliamento è previsto su terreni attigui all'area di cava precedentemente coltivata, su un'area in disponibilità di 32.326 m², con una superficie interessata da attività di escavazione di 28.637 m² e un volume di escavazione complessivo di 204.085 m³;
- l'area interessata è attualmente a destinazione agricola;
- la coltivazione avverrà attraverso l'arretramento della scarpata di scavo, prevalentemente in direzione ovest sino a circa 10 m dai confini di proprietà;
- per l'esercizio dell'attività estrattiva viene richiesta un'autorizzazione di 10 anni;
- l'intervento in esame è previsto svilupparsi su superfici debolmente ondulate, poste ad una quota di circa 290-300 metri sul livello del mare, attraverso sbancamenti progressivi su 3 lotti, il cui risultato finale sarà l'arretramento dell'attuale scarpata esistente. L'attività si articolerà dapprima nell'asportazione di circa 30 cm di terreno vegetale superficiale che verrà accantonato per il riutilizzo in fase di ripristino dell'area. Successivamente si procederà con la coltivazione della cava che avverrà per fasce larghe circa 30-40 m in direzione NS: l'approfondimento sarà variabile da 7,70 m a 10,20 m; durante lo scavo le scarpate avranno una pendenza pari a circa 30 °;
- dai risultati dei pozzetti geognostici realizzati dal proponente in fase di indagine in sito, emerge che i materiali oggetto di coltivazione mineraria sono depositi a granulometria limoso argillosa e argilloso limosa;
- al termine dell'attività di estrazione del materiale argilloso si provvederà, gradualmente con l'avanzamento della coltivazione, alla stesura del terreno vegetale per uno spessore di 30 cm e al successivo livellamento della superficie e inerbimento temporaneo. Terminata l'escavazione il ripristino finale prevederà l'impianto di un nocciolo sul fondo scavo. Lungo il limite sud ovest dell'area di intervento verrà invece realizzata una cortina arbustiva (siepe) naturaliforme mediante l'impianto di specie autoctone: la formazione in progetto risulterà in continuità con quella già esistente, contribuendo così a migliorare l'effetto schermante. Le scarpate di raccordo fra il piano scavato e i terreni confinanti

saranno recuperate con l'impianto di essenze arboree e arbustive autoctone, in modo da raccordarsi con le scarpate naturaliformi che delimitano le incisioni di ruscellamento presenti nella zona.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 143323 del 19/12/2018 del Servizio Difesa del suolo e attività estrattive.
- note prot. n. 54384 del 05/12/2018 e 6078 del 06/02/2019 dell' ASL TO 5
- parere unico Regionale n. 14914 del 17/12/2018
- contributo tecnico-scientifico dell'ARPA n. 15152 del 18/02/2019.

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- ai fini della realizzazione del progetto è necessaria autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva ai sensi LR 23/2016 e s.m.i., da presentarsi secondo le modalità e i contenuti del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2/10/2017 n. 11/R, "*Regolamento Regionale di attuazione della L.R. n.23/16 in materia di attività estrattive*". In particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del detto Regolamento, la domanda per l'autorizzazione all'attività estrattiva, debitamente compilata secondo il modello di cui all' allegato A1, è presentata direttamente alla Città Metropolitana di Torino e corredata dagli altri allegati previsti.

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

- L'area in esame non è soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, usi civici e dissesti (cartografia PAI). Inoltre, il progetto non interferisce con aree protette; a questo proposito si rileva che nelle vicinanze è presente il SIC "Peschiere e Laghi di Pralormo".
- Nel parere unico Regionale è stato evidenziato che una fascia perimetrale dell'area in esame risulta soggetta a vincolo paesaggistico, in relazione alla presenza di una superficie boscata che il progetto prevede di eliminare (circa 6.000 metri quadrati); il proponente propone la ricostituzione di tale superficie boscata attraverso il recupero ambientale della scarpata finale di raccordo con l'intorno indisturbato.
- In relazione a quanto sopra, si sottolinea che gli interventi di recupero ambientale e mitigazione degli interventi di coltivazione mineraria non assolvono anche all'obbligo di compensazione previsto dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009. Pertanto, nella successiva procedura autorizzativa, si dovrà provvedere sia alla caratterizzazione che alla quantificazione dell'entità della compensazione, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 6 febbraio 2017, n. 23-4637.
- Da ultimo si rammenta che la compensazione costituisce requisito indispensabile per la validità e legittimità dell'autorizzazione paesaggistica. Infatti, qualora la compensazione

non fosse realizzata, l'atto di autorizzazione dovrà considerarsi nullo e gli interventi realizzati soggetti alle sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e, per quanto concerne le norme in materia forestale, alle sanzioni previste al comma 1, lettera L della l.r. n° 4/2009.

- Sul PRGC l'area oggetto di ampliamento è indicata come "agricola", pertanto ai fini della realizzazione del progetto occorre variare la destinazione urbanistica con la procedura indicata dal combinato disposto degli art. 8 comma 4 e art. 43 comma 6 della l.r. n. 23/2016: *" Fino alla data di entrata in vigore del PRAE, fatte salve le disposizioni di cui al comma 4, le nuove autorizzazioni e concessioni, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui all'articolo 8, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29; per i rinnovi delle attività estrattive e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell' articolo 17 bis, comma 15 bis della l.r. 56/1977".*

3. dal punto di vista progettuale, ambientale e paesaggistico

- Qualora i mezzi in entrata/uscita dal cantiere percorrano strade sterrate, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti atti a mitigare il sollevamento polveri nelle vicinanze di ricettori sensibili.
- Al fine di garantire la corretta conservazione dei cumuli di terreno di scotico prima del riutilizzo si raccomanda l'osservanza di quanto riportato nella DGR 33-5174 del 12/06/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- Dovrà essere garantita una corretta gestione delle acque meteoriche, nell'area oggetto di ampliamento, durante la fase di escavazione. A ripristino ambientale avvenuto si dovrà garantire il corretto allontanamento delle acque meteoriche al fine di evitare ristagni d'acqua, con particolare riferimento nella zona di fondo scavo destinata alla piantumazione a nocciolo.

Ritenuto che:

- le informazioni acquisite durante l'istruttoria, comprensive dei pareri e contributi pervenuti, siano sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- l'intervento in oggetto verrà realizzato in adiacenza ad un'area già adibita ad attività estrattiva, senza variazioni sostanziali delle modalità tecniche e operative;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- deve essere posta particolare attenzione alla regimazione delle acque affinché non si originino ristagni;

- tutte le prescrizioni e condizioni, cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino;
- dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

Ritenuto di poter escludere, pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali secondo i termini e le modalità di seguito elencate:

CONDIZIONI AMBIENTALI DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

- Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.
- In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della LR 40/98, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei termini di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

ANTE OPERAM

Termine per la verifica di ottemperanza: fase istruttoria ex l.r. 23/2016 e smi.

Fase di progettazione: Condizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi.

- a) (condizione verificata dalla Città Metropolitana di Torino): Vengano previsti negli elaborati definitivi, da presentarsi per le successive fasi autorizzative, tutti gli interventi di recupero ambientale e di mitigazione riportati nella relazione agronomica allegata alla presente fase di verifica.

CORSO D'OPERA

Termine per la verifica di ottemperanza: Corso Opera

Fase di esercizio dell'attività estrattiva

b) (condizioni verificate dall'ARPA):

- Qualora i mezzi in entrata/uscita dal cantiere percorrano strade sterrate, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti atti a mitigare il sollevamento polveri nelle vicinanze di ricettori sensibili.
- Al fine di garantire la corretta conservazione dei cumuli di terreno di scotico prima del riutilizzo si raccomanda l'osservanza di quanto riportato nella DGR 33-5174 del 12/06/2017 "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- Dovrà essere garantita una corretta gestione delle acque meteoriche, nell'area oggetto di ampliamento, durante la fase di escavazione. A ripristino ambientale avvenuto si dovrà garantire il corretto allontanamento delle acque meteoriche al fine di evitare ristagni d'acqua, con particolare riferimento nella zona di fondo scavo destinata alla piantumazione a nocciolato.

Adempimenti

1. contestualmente alla presentazione del progetto definitivo ex LR 23/2016 e smi, alla Città Metropolitana ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Dlgs 152/2006 e smi dovrà essere presentata una "**relazione di ottemperanza**" in formato elettronico contenente i riferimenti per il riscontro puntuale della condizione ambientale sopra indicata alla lettera a);
2. in corso d'opera dovrà essere presentata una "**relazione di ottemperanza**" in formato elettronico contenente i riferimenti per il riscontro puntuale della condizioni ambientali sopra indicate alla lettera b);
3. all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, e alla Città Metropolitana dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere eventuali controlli in fase di realizzazione del progetto.

Visti:

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale"
- il Dlgs 16 giugno 2017, n. 104
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98 e smi, il progetto di *"ampliamento della cava di argilla in loc. Scarrone"* presentato in data 05/09/2018 dal sig. NOVO Davide in qualità di legale rappresentante della Ditta NOVO GUGLIELMO & Figli., con sede legale in Pralormo (TO), Strada della Fiorentina n. 3, e Codice Fiscale 06561610012, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di esclusione espresse in premessa e all'esito positivo della verifica della *"relazione di ottemperanza"* presentata secondo quanto disposto al punto n. 1 degli adempimenti, ai sensi dell'art. 28 comma 3 del Dlgs 152/2006 e smi.

AVVERTE

Che eventuali omissioni e/o violazioni dei dispositivi della presente determinazione, nonché la mancata presentazione della *"Relazione di ottemperanza"*, di cui alla al punto 1), comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 29 del Dlgs 152/2006.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 21/02/2019

**Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**
dott. Guglielmo Filippini